



ORD. N° 670/2009

PROT.76259 del 13/11/2009

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 28/12/1928 n. 3298;

Visti i Reg. CE 852/2004; CE 853/2004; CE 854/2004 e CE 882/2004;

Visto il Reg. CE 2075/2005;

Viste le Circolari Ministeriali 95/50 e 87/52 ACIS;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 01 marzo 1999;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 926 del 10 dicembre 2007;

Vista la Delibera Regionale n.745 del 31 agosto 2009;

Su conforme parere del Servizio Attività Veterinarie della Az. USL 2 Lucca;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1) è autorizzata la macellazione presso gli impianti di macellazione, siti nel territorio della Az. USL 2 Lucca, per il consumo privato delle carni:

La macellazione potrà eseguirsi presso impianti autorizzati/riconosciuti per animali della specie bovina, solipedi, suini ed ovi-caprini con un numero massimo di animali pari ad 1 UGB/UBA (1 bovino o 2 vitelli o 5 suini grassi o 20 suini lattoni o 10 pecore/capre o 20 agnelli/capretto) l'anno per nucleo familiare. I cittadini interessati dovranno inviare all'Amministrazione Comunale comunicazione su apposito Modulo, prima della macellazione o comunque prima del ritiro delle carni dallo Stabilimento di macellazione. I Moduli di cui trattasi saranno disponibili presso le Sedi Comunali, i Servizi Veterinari, gli Stabilimenti di Macellazione. Gli interessati dovranno dimostrarne l'invio della comunicazione (timbro del protocollo comunale sulla copia, ricevuta di invio via fax, ricevuta di Raccomandata, ecc.) e presentarla presso lo Stabilimento di macellazione, al momento dell'invio dell'animale o comunque prima di ritirare le carni.

2) è autorizzata la macellazione domiciliare di suini per il consumo privato delle carni:

La macellazione dei suini da parte dei privati presso il proprio domicilio, ad esclusivo uso familiare, con i seguenti limiti e modalità:

- la campagna di macellazione **termina il 31/12/2010**. Dal **01/11/2009** al **28/02/2010** la visita veterinaria verrà effettuata nei punti di concentrazione e negli orari riportati nella tabella sottostante, fuori da tale periodo la visita veterinaria, verrà effettuata unicamente presso la Sede del Servizio Veterinario in Loc. Ponte all'Ania Barga, su appuntamento con preavviso di almeno 48 ore. Telefono 0583/7075500 e analogamente presso la Sede del Servizio Veterinario di Carraia, Telefono 0583/449244.

- macellazione di un massimo di **due suini** all'anno per nucleo familiare, salvo deroghe date dal Sindaco, per famiglie particolarmente numerose o per aree particolarmente disagiate;

- sottoscrizione da parte dell'interessato di apposito modulo, fornito dal servizio veterinario, dichiarante l'osservazione delle disposizioni in esso contenute;



- non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
- utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- macellare suini in stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria;
- procedere allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
- procedere al completo dissanguamento;
- qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità segnalare quanto prima al servizio veterinario e tenere a disposizione l'intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
- non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua;
- smaltire i sottoprodotti secondo la normativa vigente;
- esecuzione della visita sanitaria dei seguenti visceri del suino, dopo la macellazione, da parte del Veterinario della Az. USL: **lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, milza e reni** presso i PUNTI DI CONCENTRAMENTO e negli orari sotto riportati. I visceri devono essere presentati all'ispezione in recipienti rigidi (vasche di plastica o recipienti simili) lavati, sgocciolati;
- dovranno inoltre essere presentati i documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (mod. 4) nonché la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione di Euro 12,98 su c/c postale n.14894554 intestato a: Azienda USL 2 Lucca contributi veterinari - causale: Vet.8 VDS per la Valle del Serchio e Vet.8 PDL per la Piana di Lucca. L'importo è soggetto ad aggiornamento ISTAT nel mese di Luglio 2010.
- esecuzione, a campione, della ricerca delle trichine comunicando il risultato sempre ed esclusivamente in caso di positività, all'interessato;
- rilascio di apposita dichiarazione scritta del Medico Veterinario, in calce alla richiesta di macellazione, di avvenuto controllo sanitario.

PUNTI DI CONCENTRAMENTO MACELLAZIONE SUINI DOMICILIARI (dal 01/11/2009 al 28/02/2010)

Giorno	Dove	Presso	Orario
Da Lunedì a Venerdì	Capannori Carraia	Sede Sanità Pubblica Veterinaria PdL	dalle ore 11,30 alle 12,30
Lunedì	Pieve Fosciana Loc Pontardeto	Stabilimento Picar SRL	dalle ore 10,30 alle 11,30
Martedì	Barga loc Ponte all'Ania	Sede Sanità Pubblica Veterinaria VdS	dalle ore 11 alle 12
Martedì	Loc. Isola Poggio di Camporgiano	Mat. Consortile Garfagnana	dalle ore 11 alle 12
Mercoledì	Calavomo, via Nazionale 108	Mattatoio F.Ili Nutini SRL	dalle ore 10 alle 11
Mercoledì	Minucciano loc. Carpinelli	Mattatoio Davini Gabriele	dalle ore 10 alle 11
Giovedì	Barga loc Ponte all'Ania	Sede Sanità Pubblica Veterinaria VdS	dalle ore 11,30 alle 12,30
Giovedì	Pieve Fosciana Loc Pontardeto	Stabilimento Picar SRL	dalle ore 11 alle 12



Venerdì	Barga loc Ponte all'Ania	Sede Sanità Pubblica Veterinaria VdS	dalle ore 11,30 alle 12,30
Sabato	Capannori Carraia	Sede Sanità Pubblica Veterinaria PdL	dalle ore 10,30 alle 12
Sabato	Barga loc Ponte all'Ania	Sede Sanità Pubblica Veterinaria VdS	dalle ore 11 alle 12
Sabato	Pieve Fosciana Loc Pontardeto	Stabilimento Picar SRL	dalle ore 11 alle 12

NB: In caso di festività infrasettimanali contattare sempre il servizio veterinario al 0583 7075500 e al 0583 449244 per possibili variazioni di orario.

Nota: Conformemente alle disposizioni Regionali del 7 ottobre 1998 prot. 11/36457, riportate nella DGRT 926/2007, con gli stessi limiti, la macellazione può avvenire anche presso macelli autorizzati/riconosciuti, oltre il limite di 1 UGB/UBA fissato per le altre specie (bovina solipedi ed ovi-caprini).

INOLTRE,

Considerata la prevista possibilità di macellare, presso un allevamento, gli animali venduti per il consumo privato delle carni fino a 2UGB/UBA l'anno (pari a 10 suini grassi o 40 suini lattoni o 20 pecore/capre o 40 agnelli/capretti);

Visto che, in quest'ultima evenienza, presso gli allevamenti dovranno sussistere le condizioni igienico sanitarie minime, su cui dovranno vigilare le Aziende UUSSLL .

Considerato che è necessario un corretto smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale e principalmente del Materiale Specifico a Rischio per TSE;

DISPONE altresì QUANTO SEGUE:

- 1) Per la macellazione, presso l'allevamento di acquisto degli animali, di suini e ovi-caprini per il consumo privato delle carni.**
- 2) Per la macellazione domiciliare di ovi-caprini per il consumo privato delle carni.**

Come previsto dalla Delibera Regionale n. 745/2009, gli interessati dovranno presentare al Comune apposita Dichiarazione (di cui all'Allegato 15 della DGRT 89/2008 integrato), conformemente all'articolo 13 del Regio Decreto n°3298/1928, dove verrà indicato l'allevamento e la sede della macellazione e di ciò verrà fatto riferimento nell'Atto rilasciato dal Comune. Inoltre, specie per la macellazione di ovi-caprini, l'interessato dovrà indicare come intende smaltire i Sottoprodotti di Origine Animale (compreso il sangue) e principalmente il Materiale Specifico a Rischio per TSE (milza e intestino degli ovi-caprini di ogni età; testa e midollo spinale degli ovi-caprini con più di 12 mesi di età). La macellazione a domicilio o/e presso l'allevatore, per il proprio consumo privato delle carni, potrà eseguirsi con un numero massimo complessivo di animali pari ad 1 UGB/UBA (di norma 2 suini grassi, max. 5 per nuclei familiari numerosi, o 20 suini lattoni o 10 pecore/capre o 20 agnelli/capretto) l'anno per nucleo familiare.

Resta inteso che, per le evenienze di cui sopra, gli interessati dovranno concordare con il Servizio Veterinario della ASL tempi, modi e luoghi per l'esecuzione della visita ispettiva, con preavviso di almeno 48 ore.



Gli allevatori che intendono usufruire della possibilità di macellare, presso il proprio allevamento, gli animali venduti (suini e ovi-caprini) per il consumo privato delle carni, con un tetto massimo di 2 UGB/UBA l'anno, devono presentare ai SUAP comunali "Comunicazione per aggiornamento della registrazione" in cui, come produttori primari, dichiarano variazione per l'introduzione di questa nuova tipologia di attività. I locali utilizzati a tale scopo dovranno avere i requisiti minimi del DPR 327/80: pareti e pavimenti in materiale solido facilmente lavabile, le pareti rese facilmente lavabili e disinfettabili fino ad altezza sufficiente a garantire l'igiene delle operazioni, acqua potabile calda e fredda, distributore automatico di sapone, asciugamani a perdere, rubinetti a comando non manuale, dispositivi contro insetti e roditori, illuminazione naturale o artificiale sufficiente, scarichi adeguati (allaccio al sistema di scarico dell'allevamento e dell'abitazione dell'allevatore), armadio per gli abiti da lavoro, attrezzatura idonea, compreso quella per lo stordimento degli animali, contenitori identificati per i sottoprodotti di macellazione, senza necessità di bagno e/o spogliatoio in quanto per la produzione primaria è sufficiente il servizio igienico aziendale.

Capannori li13/11/2009

IL SINDACO
Giorgio Del Ghingaro